

CAPITOLATO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI A VERDE NELLE AREE DI PERTINENZA DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ ED IN AMMINISTRAZIONE DELL'ALER DI BERGAMO-LECCO-SONDRIO NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BERGAMO – LECCO – SONDRIO

N. LOTTO	ZONA	CIG
LOTTO 1	BG E PROVINCIA ZONA A - COMUNE BERGAMO	7690710EA6
LOTTO 2	BG E PROVINCIA ZONA B	76907331A5
LOTTO 3	BG E PROVINCIA ZONA C	7690748E02
LOTTO 4	LC E PROVINCIA ZONA A	7690764B37
LOTTO 5	LC E PROVINCIA ZONA B	769078193F
LOTTO 6	LC E PROVINCIA ZONA C	769081989B
LOTTO 7	LC E PROVINCIA ZONA D	7690832357
LOTTO 8	SO E PROVINCIA ZONA 1	769084915F
LOTTO 9	SO E PROVINCIA ZONA 2	76908577F7

Sommario

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

Art. 1	Oggetto dell'appalto e definizioni
Art. 2	Ammontare dell'appalto e importo del contratto
Art. 3	Modalità di stipulazione del contratto
Art. 4	Documenti che fanno parte del contratto.....
Art. 5	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
Art. 6	Fallimento dell'appaltatore
Art. 7	Convenzioni europee in materia di valuta e termini
Art. 8	Consegna e inizio del servizio
Art. 9	Durata dell'appalto
Art. 10	Penali in caso di ritardo
Art. 11	Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
Art. 12	Contabilizzazione a misura
Art. 13	Pagamenti
Art. 14	Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
Art. 15	Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
Art. 16	Cessione del contratto e cessione dei crediti
Art. 17	Cauzione definitiva
Art. 18	Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore
Art. 19	Variazione contrattuale
Art. 20	Prezzi applicabili alle nuove prestazioni e nuovi prezzi.....
Art. 21	Adempimenti in materia di sicurezza
Art. 22	Subappalto – Cessione del contratto.....
Art. 23	Accordo bonario e transazione.....
Art. 24	Definizione delle controversie
Art. 25	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
Art. 26	Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....
Art. 27	Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio
Art. 28	Termini per l'accertamento della verifica di conformità.....
Art. 29	Tracciabilità dei pagamenti
Art. 30	Disciplina antimafia
Art. 31	Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali
Art. 32	Spese contrattuali, imposte, tasse

PARTE SECONDA - SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 33	Descrizione particolareggiata
---------	-------------------------------------

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA E ECONOMICA DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

1. L'appalto ha per oggetto tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti per il servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi ed affini per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:

SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI A VERDE NELLE AREE DI PERTINENZA DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ ED IN AMMINISTRAZIONE DELL'ALER DI BERGAMO-LECCO-SONDRIO NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BERGAMO – LECCO – SONDRIO

Il patrimonio immobiliare oggetto del presente affidamento potrà subire variazioni in aumento o diminuzione, l'appaltatore si impegna ad accettare tale condizione senza pretendere alcun indennizzo.

Non sussiste diritto di esclusiva a favore dell'Impresa Affidataria. L'A.L.E.R si riserva infatti la facoltà di affidare a terzi eventuali servizi di qualsiasi natura, a propria insindacabile discrezione, senza che per ciò nulla sia dovuto all'Impresa Affidataria. L'Impresa accettando l'affidamento riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutti gli aspetti riguardanti le prestazioni da eseguire e s'impegna alla puntuale esecuzione delle stesse in conformità al presente Capitolato.

L'Affidatario, essendo gli edifici abitati o in ogni caso utilizzati, dovrà tener conto delle esigenze degli occupanti e coordinarsi, quando necessario, con loro, in collaborazione con gli Uffici A.L.E.R. per un soddisfacente espletamento del servizio e per limitare al massimo i disagi a carico degli utenti.

3. Il servizio è sempre e comunque espletato secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto

L'importo complessivo presunto a base di gara è espresso nella tabella sottostante :

		IMPORTO A MISURA SOGGETTO A RIBASSO	INCIDENZA MANODOPERA 60%	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	TOTALI
LOTTO 1	BG E PROVINCIA ZONA A COMUNE BERGAMO	€ 240.000,00	€ 144.000,00	€ 7.200,00	€ 247.200,00
LOTTO 2	BG E PROVINCIA ZONA B	€ 340.000,00	€ 204.000,00	€ 10.200,00	€ 350.200,00
LOTTO 3	BG E PROVINCIA ZONA C	€ 320.000,00	€ 192.000,00	€ 9.600,00	€ 329.600,00
LOTTO 4	LC E PROVINCIA ZONA A	€ 100.000,00	€ 60.000,00	€ 3.000,00	€ 103.000,00
LOTTO 5	LC E PROVINCIA ZONA B	€ 89.500,00	€ 53.700,00	€ 2.700,00	€ 92.200,00
LOTTO 6	LC E PROVINCIA ZONA C	€ 81.000,00	€ 48.600,00	€ 2.500,00	€ 83.500,00
LOTTO 7	LC E PROVINCIA ZONA D	€ 55.000,00	€ 33.000,00	€ 1.600,00	€ 56.600,00
LOTTO 8	SO E PROVINCIA ZONA 1	€ 53.050,00	€ 32.000,00	€ 1.650,00	€ 54.700,00
LOTTO 9	SO E PROVINCIA ZONA 2	€ 27.250,00	€ 16.350,00	€ 850,00	€ 28.100,00
	TOTALI	€ 1.305.800,00		€ 39.300,00	€ 1.345.100,00

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "A MISURA" ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento generale e dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'importo del contratto può variare, in aumento o in

diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le condizioni previste dal presente Capitolato.

2. In particolare per l'aggiudicazione varrà quanto determinato dall'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a favore dell'offerta più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sulla base dei seguenti elementi di valutazione e relativi sub-elementi come di seguito specificato:

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
A Offerta tecnica	70 punti (PT)
B Offerta economica (prezzo)	30 punti (PT)
TOTALE	100 punti (PT).

3. **I prezzi dell'“Elenco Prezzi Unitari opere di manutenzione spazi a verde”, facente parte del contratto, si intendono comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso nella misura del 3%.**

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente capitolato e del Disciplinare di gara, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.

Art. 4. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato speciale e relativi allegati;
 - c) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 3;
 - d) D.U.V.R.I.
 - e) le polizze di garanzia;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) e s.m.i.;
 - b) il Regolamento generale (D.P.R. 207/2010), per quanto applicabile;
 - c) il D.Lgs. n. 81/2008 con i relativi allegati.

Art. 5 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi e delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra

circostanza, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediato espletamento del servizio.

Art. 6. Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 7. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 8. Consegna e inizio del servizio

1. La consegna del servizio deve avvenire entro 45 giorni dalla stipula del contratto.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; da tale data decorre il termine utile per il compimento del servizio. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le parti del servizio da avviare immediatamente.
3. Se l'appaltatore non segue le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento del servizio, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Art. 9. Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è stabilita in 24 mesi a far data dalla sottoscrizione del contratto o dal verbale di consegna anticipata del servizio nel caso si sia provveduto alla consegna ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali per il periodo strettamente necessario all'indizione di una nuova gara e al reperimento di nuovo operatore economico.

Art. 10. Penali in caso di ritardo

In caso di ritardo sui tempi di inizio, esecuzione e termine dell'espletamento del servizio ordinati, si procederà ad una decurtazione fino al 50% dell'importo del servizio ordinato ed in ogni caso non inferiore al 20%.

Art. 11. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. La Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto d'appalto qualora si verificano i reati e i presupposti indicati dall'art. 108 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 con le modalità ivi indicate nonché di quelle previste al successivo art. 110 dello stesso decreto. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore come da comma precedente.
3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione del servizio svolto nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 12. Contabilizzazione a misura

1. La misurazione e la valutazione sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione le dimensioni nette rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti delle quantità o dimensionali di alcun genere se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione del servizio a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale.
4. La contabilizzazione è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3.
5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, sono calcolati nella misura del 3% dei singoli prezzi di cui all'Elenco Prezzi Unitari posti a base di gara.

Art. 13. Pagamenti

La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato come segue:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale,
- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti
- c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- d) al netto dell'importo dei pagamenti precedenti;
- e) tenuto conto del recupero dell'eventuale anticipazione.

L'importo dovuto sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura.

I pagamenti saranno effettuati mediante rate di acconto con le seguenti modalità:

LOTTI 1 – 2 – 3 - 4 – 5 – 6 - 7

L'Impresa produrrà, relativamente agli ordini evasi nel corso del mese, una Nota informativa singola per ciascun "ordine di lavoro", redatta su formulario predisposto secondo lo standard DCF riportante per ogni singola località le quantità, i prezzi unitari, i prezzi unitari depurati dell'eventuale ribasso offerto (considerati al netto degli oneri di sicurezza nella misura del 3%), gli importi complessivi e le date dell'effettiva esecuzione.

ALER, dopo aver compiuto le verifiche sulla nota informativa di cui sopra, procederà a redigere lo Stato di Avanzamento e quindi, dopo la ricezione di regolare fattura, ad effettuare il pagamento.

LOTTI 8 – 9

Il pagamento del servizio è suddiviso in quattro rate, ciascuna pari al 25% dell'importo annuale, secondo le seguenti scadenze:

Data	Importo
Entro il 31 maggio	25% del corrispettivo annuale
Entro il 31 luglio	25% del corrispettivo annuale
Entro il 30 settembre	25% del corrispettivo annuale
Entro il 31 marzo	25% del corrispettivo annuale

L'impresa presenterà, per ciascuna delle quattro rate, una nota informativa redatta su formulario predisposto secondo lo standard DCF riportante per ogni singola località le quantità, i prezzi unitari, i prezzi unitari depurati dell'eventuale ribasso offerto (considerati al netto degli oneri di sicurezza nella misura del 3%), gli importi complessivi e le date dell'effettiva esecuzione.

ALER, dopo aver compiuto le verifiche sulla nota informativa di cui sopra, procederà a redigere lo Stato di Avanzamento e quindi, dopo la ricezione di regolare fattura, ad effettuare il pagamento.

PER TUTTI I LOTTI

L'Azienda non procederà alla contabilizzazione di quegli interventi le cui Note informative siano incomplete od i cui lavori non siano stati eseguiti conformemente a quanto prescritto.

Ad approvazione della verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla conclusione del servizio sarà liquidata la rata di saldo.

Art. 14. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale riportante il codice CIG attribuito, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
 - c) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza

della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione delle fatture, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 15. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 16. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili qualora non siano rifiutate con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo con questo stipulato.

Art. 17. Cauzione definitiva

Per la sottoscrizione del contratto deve essere costituita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 18. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

L'aggiudicatario è obbligato a consegnare alla stazione appaltante una polizza di assicurazione che copra i danni subiti da persone e/o cose arrecati durante l'espletamento del servizio avente durata almeno pari a quella del contratto e stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

L'importo del massimale unico non potrà essere inferiore a € 1.500.000,00 per anno e per sinistro, senza alcun sottolimito per danni a persone, animali o cose.

Art. 19. Variazione contrattuale

Il contratto può essere modificato nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In particolare il contratto può essere modificato, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto del 10 per cento del valore iniziale del contratto; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

La durata del contratto può essere modificata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante fino alla concorrenza massima del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere

il diritto alla risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 20. Prezzi applicabili alle nuove prestazioni e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale. Nel caso di prezzi mancanti si procederà alla formazione di nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui alla vigente normativa.

Art. 21. Adempimenti in materia di sicurezza

L'aggiudicatario è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. , al contratto sarà allegato il D.U.V.R.I. contenente l'indicazione delle misure necessarie per l'eliminazione dei rischi da interferenza tra le attività di tutti i datori di lavoro presenti nel sito.

L'appaltatore non può iniziare o continuare l'espletamento del servizio se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito in tema di sicurezza.

Art. 22. Subappalto - Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.

Si applica l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Art. 23. Accordo bonario e transazione

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 24. Definizione delle controversie

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Bergamo, è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 25. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.

Al personale impiegato nei è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

Art. 26. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale dalla Stazione

appaltante.

3. Il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato.
4. Ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo "Risoluzione del contratto – esecuzione d'ufficio", nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 27. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio

Il ripetersi di qualsiasi inadempienza agli obblighi contrattuali darà alla Stazione Appaltante la facoltà di rescindere il contratto con un preavviso di giorni 5 (cinque).

In tal caso l'Azienda potrà affidare la continuazione del servizio ad altra Ditta, addebitando l'eventuale maggior costo alla Ditta Appaltatrice.

Qualora la Ditta Appaltatrice non fosse più in grado, dopo l'aggiudicazione dell'appalto e/o durante questo, di continuare l'espletamento del servizio, sarà facoltà dell'Azienda rivalersi nei confronti della Ditta Appaltatrice per tutti i danni conseguenti ed al relativo riappalto

Art. 28. Termini per la verifica di conformità

La verifica di conformità sarà attestata entro tre mesi dall'ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 29. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
 4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.
 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
 6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontrattenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 30. Disciplina antimafia

Si applica il decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia.

Art. 31. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che l'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:
 - Codice etico della Stazione Appaltante
 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali
2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresì, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo

contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.

3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 , n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art. 32. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio e la messa in funzione degli impianti;
 - b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione del servizio;
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data dell'attestazione della verifica di conformità.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

PARTE SECONDA - SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 33 - Descrizione particolareggiata

Sono oggetto del presente Capitolato le prestazioni e somministrazioni necessarie per l'espletamento del servizio di MANUTENZIONE DEGLI SPAZI A VERDE E PIANTAGIONI, che nel tempo si renderanno necessari per conservare in buono stato le aree destinate a verde di pertinenza degli edifici costituenti il patrimonio dell'A.L.E.R. o da essa gestiti di cui agli elenchi allegati ed eseguite a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni impartite dal committente e con le modalità e materiali descritti nell'elenco prezzi unitari.

Di seguito si riporta una descrizione non esaustiva delle diverse componenti del servizio richiesto per ciascuna delle 5 macrotipologie di intervento:

1. Tappeti erbosi

- monda della cotica erbosa da infestanti della specie Rumex;
- concimazioni chimiche;
- innaffiamenti;
- rifacimenti di aree erbose a scarsa vegetazione o dissestati da interventi sulle aree stesse;
- raccolta ed asporto di sassi, materiali vari inerti giacenti sulle aiuole;
- fornitura e stesura terra di coltura per eliminazione di avvallamenti e assestamenti;
- pulizia aiuole da foglie;
- tagli e tosatura tappeti erbosi, secondo necessità, da un minimo di tre ad un massimo di cinque interventi per anno. Saranno eseguiti esclusivamente con mezzi meccanici a lama rotante e/o con trituratori a coltelli, salvo diverse disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ed integrati con altri attrezzi a completare l'operazione.

Per ogni taglio si intendono compresi e compensati nel prezzo relativo i seguenti oneri:

- ad ogni intervento i bordi delle aiuole dovranno essere rifiniti nei particolari ed eseguita la spollonatura su tutte le essenze risultanti a dimora;
- dovrà essere effettuato il ripristino dei pali tutori delle piante, relativi tiranti, legature, l'eventuale rimozione ed allontanamento a rifiuto dei pali deteriorati o non più necessari, ad insindacabile giudizio della D.L.;
- si dovrà provvedere inoltre al raddrizzamento o all'eliminazione di piantagioni inclinate, abbattute o spezzate anche parzialmente da perturbazioni atmosferiche o altre cause.

Quest'ultimo intervento potrà essere richiesto, senza nessun altro aggravio economico, anche non in concomitanza con le operazioni di taglio erba.

Anche nel caso di taglio delle erbe spontanee in incolti o cortili inerbiti si adotterà identico prezzo del taglio erba.

I materiali di risulta saranno allontanati e trasportati alle pubbliche discariche entro e non oltre il secondo giorno successivo all'esecuzione delle varie operazioni.

Qualora per necessità operativa l'impresa appaltatrice dovesse lordare strade e aree comuni, sarà tenuta, senza pretendere alcun compenso, a pulire.

2. Piantagioni

L'impresa appaltatrice, su ordine del Direttore dell'esecuzione del contratto, sarà tenuta ad eseguire una serie di interventi manutentivi atti a garantire la vitalità e lo sviluppo vegetativo delle piante, dei cespugli e delle siepi.

L'impresa appaltatrice dovrà eseguire la potatura di piantagioni anche di alto fusto e dei cespugli secondo le necessità e quantità ordinate.

La potatura dovrà essere eseguita razionalmente in funzione della specie, dell'età, della conformazione e delle funzioni vegetative.

Le risulterà della potatura devono essere trasportate alle PP.DD. entro e non oltre il secondo giorno successivo all'ultimazione delle operazioni relative ad ogni numero civico.

L'impresa appaltatrice è pure tenuta ad effettuare, su richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto, l'innaffiatura, la raccolta delle foglie, l'apertura e chiusura dei tornelli, la sarchiatura e scerbatura di cespugli, la potatura a verde, l'eliminazione di rami secchi o rotti, la fornitura, spostamento e messa a dimora di piantagioni, l'estirpamento con asporto della risulta di essenze esaurite, e i trattamenti antiparassitari.

3. Siepi

L'impresa appaltatrice è tenuta su ordine del Direttore dell'esecuzione del contratto ad eseguire il taglio delle siepi a regola d'arte, in numero massimo di tre interventi annui ed inoltre la zappatura e la scerbatura, l'innaffiamento, l'eventuale riduzione in altezza e larghezza, l'eliminazione totale o parziale, il rinfoltimento e la nuova formazione.

4. Diserbo

L'impresa appaltatrice, su ordine del Direttore dell'esecuzione del contratto, sarà tenuta ad eseguire il diserbo delle aree, manualmente od in via eccezionale con prodotti chimici, senza residui tossici prolungati e consentiti dalle vigenti leggi ed all'immediato conferimento dei materiali di risulta alle PP.DD.

5. INTERVENTI VARI

Il Direttore dell'esecuzione del contratto può, in qualunque momento, richiedere altre prestazioni non menzionate nelle prescrizioni precedentemente citate e che saranno compensate con gli articoli dell'elenco prezzi.

Salvo diverse disposizioni, specifiche per ogni lotto, l'esecuzione dei lavori che di volta in volta si renderanno necessari è disposta con l'emissione di appositi "ordini di lavoro" numerati.

Detti ordini di lavoro saranno recapitati all'Impresa di norma via e-mail/fax.

Gli ordini relativi ad interventi urgenti potranno essere impartiti anche verbalmente. In tal caso sarà successivamente emesso regolare ordine di lavoro.

L'ordine di esecuzione dei lavori dovrà essere compilato in duplice copia in ogni sua parte e sottoscritto da un inquilino o dal rappresentante degli Assegnatari oggetto dell'intervento. Una copia dovrà essere consegnata all'inquilino e l'altra copia allegata ai documenti contabili comprovanti l'avvenuta ultimazione degli interventi. Le modalità ed i tempi di esecuzione degli interventi saranno definite nell'ordine di lavoro, secondo la seguente gradualità di urgenza:

Intervento in caso di pericolo: l'intervento per l'eliminazione della causa di pericolo o del danno dovrà avvenire entro il termine massimo di due ore dalla segnalazione all'impresa affidataria (telefonica o via e-mail), anche nei giorni festivi.

Urgentissimo: il lavoro dovrà essere iniziato entro la giornata lavorativa successiva all'ordine e completato nei tempi indicati sull'O.D.L. (Ordine di Lavoro);

Urgente: il lavoro dovrà essere iniziato entro due giorni dalla data dell'ordine e completato nei tempi indicati sull'O.D.L.;

Normale: il lavoro dovrà essere iniziato entro sette giorni dalla data dell'ordine, e sarà programmato in accordo con gli Uffici ALER.

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti entro e non oltre il termine indicato nell'ordine di lavoro salvo casi particolari identificati dal Direttore dell'esecuzione del contratto, la cui programmazione non possa essere definita a preventivo.

E' fatto obbligo all'Impresa di garantire che un proprio responsabile, in grado di riferire direttamente circa i lavori in corso o programmati e di assumere impegni in termini operativi, sia sempre prontamente contattabile dagli Uffici A.L.E.R..

L'Impresa è tenuta a comunicare all'ALER i seguenti recapiti:

- numero telefono Sede Impresa;
- numero telefono UNICO per richieste di interventi in URGENZA (Eventualmente anche diverso da quello della propria sede). Non sono ammesse segreterie telefoniche;
- Indirizzo di posta elettronica.

Gli operai e i mezzi d'opera da impegnare dovranno essere forniti dall'Impresa in misura sufficiente a soddisfare le esigenze che di volta in volta si prospettino.

Il numero di automezzi a disposizione sarà quello necessario per condurre sui luoghi di lavoro le diverse squadre di operai, compresi i relativi attrezzi e materiali.

E' fatto obbligo all'Impresa di segnalare giornalmente agli Uffici A.L.E.R. tramite "giornaliera" il nominativo e la dislocazione degli operai che saranno impiegati nella giornata.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà disporre che l'Impresa provveda preventivamente a sopralluoghi per appurare la natura delle problematiche in essere con incarico di riferirne le risultanze cui faranno seguito le disposizioni ritenute necessarie.

MACCHINE ED ATTREZZATURE

Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi alle vigenti normative CE. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle direttive CE in materia di protezione dei lavoratori durante il lavoro.

Oneri della ditta appaltatrice

Saranno a carico dell'impresa i seguenti oneri:

- a) approvvigionamento di tutti i materiali, attrezzi e macchine comunque occorrenti per l'espletamento del servizio;
- b) trasporto a discarica dei materiali di risulta e residui vari in modo da lasciare le varie zone sempre pulite;
- c) carburanti per mezzi meccanici;
- d) ogni e qualsiasi altro onere comunque occorrente per l'esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni oggetto del servizio;
- e) sostituzione a proprie spese degli alberi, siepi, massivi arbustivi, piante erbacee perenni da fiore, manti erbosi e tutti gli impianti e opere che venissero a deperire per negligenza od altri fatti imputabili alla ditta appaltatrice.

Formazione e sensibilizzazione del personale

Il Responsabile della ditta deve garantire che il personale impiegato per lo svolgimento delle attività previste dall'appalto sia adeguatamente formato e sensibilizzato sulle problematiche ambientali e sia idoneo allo svolgimento dei compiti previsti.

Gestione delle emergenze

Il personale dell'impresa, in caso del verificarsi di una situazione di emergenza, deve immediatamente allertare gli uffici dell'ALER al fine di consentirne una corretta gestione e risoluzione.

Controlli e verifiche del servizio

E' facoltà della stazione appaltante effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Impresa alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato ed alle normative vigenti in materia.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I LOTTI 8 - 9

Il servizio di manutenzione del verde delle parti comuni sarà eseguito presso i sottoelencati immobili suddivisi in lotti così determinati:

Lotto 8:

Sondrio, Torre S/E, via Maffei 53
Sondrio, Torre Y17, via Don Guanella 54
Sondrio, Meandro 27 alloggi, Via Reghenzani 26-30
Sondrio, Meandro 13 alloggi, Via Torelli 49-53
Sondrio, Torre Z20, Via Gramsci 2-2a
Sondrio, Torre Y21, Via Gramsci 4
Sondrio, Meandro L.865, Via Maffei 29
Sondrio, Torre N/O, Via Maffei 80
Sondrio, Torre Z18, Via Maffei 63, 63/a
Sondrio, Torre Z19, Via Maffei 100, 100/a
Sondrio, 60all. ed. Nord, Via Paribelli 25/a
Sondrio, 60all. ed. Sud, Via Paribelli 25
Sondrio, 16all, Via Brigata Orobica
Sondrio, 38all. Via Giuliani 13
Sondrio, 1[^] Stecca, via Torelli 55
Sondrio, 1[^]-2[^]-3[^] casa L640, via Torelli 7-8-9
Sondrio, ex IPSIA 1, via Scamozzi 7
Tirano, L.865 via Cattaneo 3/5

Lotto 9:

Chiavenna, Via Mosca 12/c-d
Prata Camportaccio, L.457, via Bertacchi 23
Novate Mezzola, R.E. Via Roma 303
Delebio, L.94 Via Don Guanella 12
Delebio, L.865 Via Don Guanella 12
Delebio, L.457 Via Don Guanella 12
Cosio Valtellino, L.457 via Delle Rive 28
Morbegno, L.865 via Merizzi 164/166
Morbegno, L.457 Via dei Tuch 25
Colorina, L. 94 Via Corna in Piano

In particolare il servizio dovrà essere svolto nei luoghi e con le scadenze indicate nelle schede allegate al presente capitolato.